Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 15 gennaio 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1972.

Sostituzione di un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni in seno al comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo;

Vista la legge 24 maggio 1967, n. 451, concernente l'ulteriore integrazione dello stanziamento e modifiche della legge del 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° giugno 1967, n. 136, relativo alla composizione del comitato di cui alla legge 28 febbraio 1967, n. 131;

Vista la lettera del 23 agosto 1972 dell'Istituto nazionale delle assicurazioni con la quale viene designato quale membro sostituto nel suddetto comitato, in rappresentanza del predetto istituto, il dott. Ignazio Sottosanti, in sostituzione del defunto dott. Walter Brachetti;

Decreta:

Il dott. Ignazio Sottosanti è nominato membro sostituto in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, in luogo del dott. Walter Brachetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 settembre 1972

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTEOTTI

Il Ministro per gli affari esteri
MEDICI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(13141)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1972.

Nomina del presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26, concernente l'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Visto il proprio decreto in data 13 aprile 1972 con il quale è stato sciolto per difficoltà funzionali il consiglio di amministrazione dell'ente sopra menzionato ed è stato nominato un commissario straordinario nella persona dell'avv. Filippo Lupis;

Ritenuto di procedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente;

Decreta:

L'avv. Filippo Lupis è nominato presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(13284)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1972.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26, concernente l'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Visto l'art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 296, sulla devoluzione al Ministero della sanità delle attribuzioni dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto l'art. 2 della legge 31 luglio 1953, n. 617, concernente la costituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il proprio decreto in data 13 aprile 1972 con il quale il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo è stato sciolto per difficoltà funzionali ed è stato nominato un commissario straordinario dell'ente medesimo nella persona dell'avv. Filippo Lupis;

Ritenuto di ricostituire il consiglio di amministrazione dell'ente sopra citato;

Visto il proprio decreto in data 28 novembre 1972 con il quale l'avv. Filippo Lupis è stato nominato presidente dell'ente;

Vista la designazione elettiva del rappresentante del personale dell'ente;

Viste le designazioni effettuate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26, dalle organizzazioni sindacali del settore più rappresentative a carattere nazionale;

Visti i dati e gli elementi acquisiti dall'amministrazione e che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole organizzazioni interessate;

Viste, altresì, le designazioni effettuate dai Ministeri e dagli enti pubblici interessati;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Mattei avv. Sante, Del Prete Domenico, Milazzo Giovanni, Onesti dott. Gennaro, Scultetus prof. Roberto, Abbà prof. Arturo e Matteucci rag. Sergio, in rappresentanza dei lavoratori;

De Luca dott. Fabio, Santangelo dott. Nicola, Cianfarani dott. Carmine, Cantelli avv. Antonio e Cortesi Ernesto, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Antonelli Umberto, in rappresentanza del personale dell'ente;

Rossi dott. Valerio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Castagnoli dott. Pietro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

De Gregorio dott. Domenico, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Sganga prof. Carlo, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Ranalli dott. Virgilio, delegato del presidente dello Istituto nazionale della previdenza sociale;

De Corato dott. Giuseppe, delegato del presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(13285)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1972.

Concessione di autonomia funzionale in favore della S.p.a. Italsider nel porto di Taranto.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la domanda in data 4 ottobre 1971 della S.p.a. Italsider, con sede in Genova, intesa ad ottenere la dispensa prevista dall'art. 110, ultimo comma, del codice della navigazione per le operazioni portuali che si svolgeranno al 3° sporgente ed alla banchina di riva tra il 2° ed il 3° sporgente del porto di Taranto;

Visti i propri decreti 24 gennaio 1962 e 16 maggio 1968 in virtù dei quali la S.p.a. Italsider ha ottenuto la dispensa di cui all'ultimo comma dell'art. 110 del codice della navigazione per le operazioni portuali che si svolgono nel porto siderurgico di Taranto;

Riconosciuto che le speciali esigenze tecniche e funzionali del ciclo di produzione realizzato dalla S.p.a. Italsider comportano una organizzazione unitaria del complesso dei servizi sia a bordo che a terra;

Constatato che il potenziamento degli impianti dello stabilimento di Taranto rientra nella realizzazione degli obiettivi prefissati in sede di programmazione economica nazionale;

Accertato che gli impianti predetti conservano una indipendenza funzionale nei confronti del porto commerciale di Taranto;

Visto l'art. 110 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Decreta:

Alla S.p.a. Italsider è concessa la facoltà di servirsi, a bordo delle navi ed a terra, di personale alle proprie dirette dipendenze per l'esecuzione delle operazioni portuali che si svolgeranno al 3° sporgente ed alla banchina di riva tra il 2° ed il 3° sporgente del porto di Taranto.

Alle operazioni predette vengono estese le facoltà già concesse alla S.p.a. Italsider con il decreto ministeriale 16 maggio 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1972

Il Ministro: LUPIS

(394)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1972.

Nomina del presidente del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione della Sicilia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento adottato il 15 giugno 1965 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 79/65, relativo alla istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, con cui è stato istituito per ciascuna delle dodici circoscrizioni previste per l'Italia dall'allegato *A* del detto regolamento della C.E.E. un Comitato regionale d'informazione contabile agricola;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1967, con cui è stato provveduto alla composizione del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione della Sicilia;

Considerato che il dott. Simone Schicchi, chiamato con il citato decreto ministeriale 3 aprile 1967 a far parte del menzionato comitato regionale per l'ufficio rivestito di capo dell'ispettorato regionale dell'agricoltura per la Sicilia e nominato con il decreto medesimo presidente del comitato stesso, ha rassegnato le dimissioni dalla carica a seguito della soppressione del predetto ispettorato disposta con legge della Regione siciliana 31 marzo 1972, n. 19;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del dott. Simone Schicchi nella carica di presidente del comitato regionale in questione;

Atteso che, a termini del terzo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, il presidente deve essere scelto tra i componenti del comitato medesimo;

Decreta:

Il prof. Carmelo Schifani è nominato presidente del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione della Sicilia, in sostituzione del dottor Simone Schicchi dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1972

Il Ministro: NATALI

(13142)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1972.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Umbria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Umbria;

Vista la lettera con la quale il sig. Angelo Guidobaldi, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'industria su designazione della Confederazione generale italiana del lavoro, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la successiva nota con la quale la organizzazione sindacale predetta ha designato il sig. Nello Brusconi in sostituzione del sig. Angelo Guidobaldi;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Nello Brusconi è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Umbria in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'industria ed in sostituzione del sig. Angelo Guidobaldi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(13193)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1972.

Ricostituzione del consiglio direttivo e del collegio dei sindaci della Cassa nazionale di assistenza ai musicisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa nazionale di assistenza ai musicisti, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1956, n. 533, ed in particolare gli articoli 9 e 12 dello statuto medesimo concernenti la composizione e la nomina rispettivamente del consiglio direttivo e del collegio dei sindaci della Cassa anzidetta;

Visto il proprio decreto in data 18 novembre 1969, concernente la nomina dei predetti organi della Cassa;

Visto l'esito delle elezioni dei membri in rappresentanza degli iscritti nel consiglio direttivo e nel collegio dei sindaci, da parte dell'assemblea degli iscritti alla Cassa nella riunione del 29 aprile 1972, quale risulta dal verbale relativo alla riunione medesima rimesso dall'ente con nota del 14 settembre 1972;

Viste le designazioni effettuate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota n. 2336/V.6 del 18 ottobre 1972, e la designazione comunicata dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) con la nota n. 1873 del 7 ottobre 1972;

Ritenuto di procedere alla ricostituzione del consiglio direttivo e del collegio dei sindaci della Cassa nazionale di assistenza ai musicisti, scaduti per decorso triennio;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio direttivo della Cassa nazionale di assistenza ai musicisti è composto dai seguenti membri:

Allegra M° Salvatore, Calbi M° Otello, Spezzaferri M° Laszlò, Mannino M° Vincenzo, De Ninno M° Alfredo e Mannino M° Franco, eletti dall'assemblea degli iscritti;

Ventresca dott. Sebastiano, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Nicoletti Ballati dott. ing. Alfredo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Cecchini dott. Lionello, in rappresentanza della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.).

Art. 2.

Il collegio dei sindaci della Cassa nazionale di assistenza ai musicisti è costituito dai seguenti membri:

Ghislanzoni M° Alberto, membro effettivo e Jorio M° Argenzio, membro supplente, eletti dall'assemblea degli iscritti;

Longo dott. Enrico, membro effettivo e Senerchia Scapellato dott.ssa Giuseppa, membro supplente, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Gitto dott.ssa Liliana, membro effettivo con funzioni di presidente e Sangiorgio Arena dott.ssa Eleonora, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: COPPO

Roma, addì 5 dicembre 1972

(13190)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1972.

Autorizzazione alla Compagnia meridionale di assicurazioni S.p.a., con sede in Napoli, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo vetri e relativa riassicurazione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Compagnia meridionale di assicurazioni S.p.a., con sede in Napoli, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione contro i danni nei rami: aeronautica, cauzioni, furti, incendio, infortuni, malattie, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo vetri e relativa riassicurazione;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda e, in particolare, le modalità tecnico-economiche nonchè le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Compagnia meridionale di assicurazioni S.p.a., con sede in Napoli, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo vetri e relativa riassicurazione.

Roma, addì 6 dicembre 1972

Il Ministro: FERRI

(13196)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1972.

Autorizzazione alla società per azioni Italiana incendio e rischi diversi, con sede in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni a taluni rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Italiana incendio e rischi diversi, con sede in Milano, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, cristalli, furti, grandine, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo ad altri rami danni;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda e, in particolare, le modalità tecnico-economiche, nonchè le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società per azioni Italiana incendio e rischi diversi, con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni ai rami: malattie (limitatamente alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza), trasporti.

Roma, addì 6 dicembre 1972

Il Ministro: FERRI

(13195)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1972.

Autorizzazione alla società Nordstern Allgemeine Versicherungs A.G., con sede in Colonia e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo guasti alle macchine e rischi di montaggio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società Nordstern Allgemeine Versicherungs A.G., con sede in Colonia e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, cristalli, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo guasti alle macchine e rischi di montaggio;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda e, in particolare, le modalità tecnico-economiche nonchè le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società Nordstern Allgemeine Versicherungs A.G., con sede in Colonia e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo guasti alle macchine e rischi di montaggio.

Roma, addì 6 dicembre 1972

Il Ministro: FERRI

(13194)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1957, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria.

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura di 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo sarà disposta con altro provvedimento

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 14 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: PAPA

(13162)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1957, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione

delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria.

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura di 3 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila sarà disposta con altro provvedimento

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 14 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: PAPA

(13161)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1972.

Istituzione del comitato consultivo per la promozione e l'orientamento delle iniziative d'intervento del Fondo sociale europeo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la decisione n. 71/66 adottata dal Consiglio delle Comunità europee in data 1° febbraio 1971, relativa alla riforma del Fondo sociale europeo;

Visti i regolamenti del Consiglio delle Comunità europee, n. 2396/71, 2397/71 e 2398/71, in data 8 novembre 1971, recanti norme di applicazione della decisione predetta;

Visto il regolamento n. 858/72 del Consiglio delle Comunità europee, in data 24 aprile 1972, relativo a talune modalità amministrative e finanziarie del Fondo sociale europeo, nonchè il regolamento finanziario, di pari data, relativo a disposizioni particolari applicabili al fondo predetto;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, sulla ripartizione delle attribuzioni e del personale tra il Ministero dell'industria e commercio e quello del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale, e particolarmente lo art. 7, lettere *d*) ed *f*);

Considerata la necessità di un coordinamento delle iniziative promosse da pubblici e privati operatori, al fine di utilizzare le provvidenze del Fondo sociale europeo per la rieducazione professionale e la mobilità dei lavoratori;

Ritenuta l'opportunità di istituire a tale scopo un comitato consultivo per l'esame dei relativi problemi;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dell'orientamento e dell'addestramento professionale dei lavoratori, un comitato consultivo per la promozione e l'orientamento delle iniziative di intervento del Fondo sociale europeo.

Art. 2.

Il comitato esprime pareri in ordine agli orientamenti generali ed alla promozione di operazioni, da parte di pubblici o privati operatori, intese alla utilizzazione delle provvidenze del Fondo sociale europeo.

Art. 3.

Il comitato è presieduto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato o dal direttore generale dell'orientamento e dell'addestramento professionale dei lavoratori.

Art. 4.

Il comitato è così composto:

il direttore generale dell'orientamento e dell'addestramento professionale dei lavoratori;

il direttore generale del collocamento della manodopera;

un rappresentante per ciascuna delle seguenti amministrazioni centrali:

Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ministero degli affari esteri,
Ministero degli interni,
Ministero del bilancio e della programmazione economica,
Ministero del tesoro,
Ministero della pubblica istruzione,
Ministero dell'agricoltura e foreste,
Ministero dell'industria, commercio e artigianato,
Ministero delle partecipazioni statali,

un rappresentante del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

un rappresentante della Confederazione generale dell'industria italiana;

un rappresentante della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

un rappresentante della Confederazione generale del commercio e del turismo;

un rappresentante della Confederazione generale italiana artigianato;

un rappresentante della Confederazione generale italiana del lavoro;

un rappresentante della Confederazione italiana sindacati lavoratori;

un rappresentante dell'Unione italiana lavoratori;
un rappresentante della Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori;
un rappresentante dell'Intersind.

Art. 5.

Il presidente del comitato ha facoltà di invitare alle singole riunioni rappresentanti di altre amministrazioni dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o speciale, nonchè, in qualità di esperti, di enti od organizzazioni, qualora vi siano all'ordine del giorno argomenti di specifico interesse.

Art. 6.

Il comitato si riunisce almeno due volte all'anno.
I suoi componenti durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Art. 7.

Le funzioni di segretario e di vice segretario del comitato sono espletate da funzionari aventi qualifiche non inferiori rispettivamente a direttore di divisione e a direttore di sezione, o equiparate.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1972

Il Ministro: COPPO

(13157)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1972.
Revoca alla ditta Laboratorio chimico farmaceutico A. Donini di G. Gabbiani & C. dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Verona.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 2922 in data 27 gennaio 1962 la ditta Laboratorio chimico farmaceutico A. Donini di G. Gabbiani & C. fu autorizzata, fra l'altro, a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Verona, via Milano, 33-*F* (ora via M. Calderara, 5), preparati galenici nelle forme in fiale, supposte, sciroppi e polveri come tali;
Vista la lettera in data 19 ottobre 1972 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;
Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Laboratorio chimico farmaceutico A. Donini di G. Gabbiani & C. la autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Verona, via M. Calderara, 5 (ex via Milano, 33-*F*) concessa con decreto ministeriale n. 2922 del 27 gennaio 1962.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Verona è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 dicembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(13288)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1973.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della società Vallesusa-Industrie tessili, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;
Considerato che la società Vallesusa - Industrie tessili, con sede in Milano, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui le maestranze dipendenti sono sospese dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore delle maestranze anzidette;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della società Vallesusa - Industrie tessili, con sede in Milano.

Il presente decreto avrà effetto dal 21 agosto 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(367)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1973.
Emissione, dal 1° gennaio al 28 febbraio 1973, di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1972, n. 824, che autorizza il Governo ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sarà approvato per legge e non oltre il 28 febbraio 1973, il bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1973, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge all'esame delle assemblee legislative;

Visto l'art. 26 del disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1973 che, tra l'altro, dà facoltà al Ministro per il tesoro di emettere buoni ordinari del Tesoro con suoi decreti anche a modifica, ove occorra, delle norme previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione, dal 1° gennaio 1973 al 28 febbraio 1973, di buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi per gli importi che saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale*.

Tali decreti stabiliranno i limiti massimi entro i quali sarà fatto luogo all'emissione dei predetti buoni distintamente per: *a*) buoni da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni; *b*) buoni per investimenti liberi.

Art. 2.

I buoni verranno emessi limitatamente alle seguenti serie rispetto a quelle indicate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 21 aprile 1961:

Serie		da L.	
Serie	F	da L.	100.000
»	G	»	500.000
»	H	»	1.000.000
»	L	»	5.000.000
»	M	»	10.000.000
»	N	»	50.000.000
»	O	»	100.000.000
»	P	»	500.000.000
»	Q	»	1.000.000.000

Art. 3.

L'interesse annuo dei buoni ordinari del Tesoro da vincolare a riserva è stabilito nella misura del 5,50 % e viene corrisposto anticipatamente.

Per i buoni relativi ad investimenti liberi, invece, l'interesse, anch'esso corrisposto anticipatamente, è stabilito di volta in volta con i decreti previsti dal succitato art. 1.

Art. 4.

Il collocamento dei buoni ordinari del Tesoro è effettuato esclusivamente nei confronti delle aziende di credito nonchè dei loro istituti centrali di categoria tramite la Banca d'Italia, quale gerente il Servizio di tesoreria provinciale dello Stato, alla quale pertanto rimane affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 5.

Le aziende di credito e gli istituti centrali di categoria, per ottenere l'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro, dovranno comunicare l'importo dei buoni che intendono sottoscrivere:

a) alle filiali della Banca d'Italia competenti per territorio, entro il giorno 27 del mese che precede quello in cui si effettua l'emissione, per i buoni ordinari del Tesoro da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

b) alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con il Tesoro in Roma, per i buoni per investimenti liberi, indicando per questi ultimi lo eventuale soprapprezzo in confronto al valore nominale che in percentuale dovrà essere pari a dieci centesimi di lira o multiplo di tale cifra.

Art. 6.

Le comunicazioni di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente devono essere fatte pervenire, entro e non oltre il giorno 20 del mese di emissione dei buoni, a mezzo lettera chiusa in busta da assicurare con chiusura a ceralacca e con chiara indicazione del contenuto, da immettersi a sua volta in altra busta da indirizzarsi alla suddetta amministrazione centrale. Le comunicazioni che non pervengono in tempo utile non saranno prese in considerazione.

Art. 7.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo precedente, sarà eseguita nei locali della Banca d'Italia l'apertura delle buste, da parte di un funzionario della Banca d'Italia il quale trascriverà, in ordine decrescente di prezzo, le richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi.

Le operazioni di cui al comma precedente saranno effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro per il tesoro.

Il rappresentante del Tesoro ha funzioni di ufficiale rogante e redigerà apposito verbale per dette operazioni.

L'assegnazione verrà effettuata al soprapprezzo meno elevato fra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari anche se pro-quota. Nel caso di parità di offerte che non possano essere totalmente accolte verrà effettuato il riparto pro-quota dell'assegnazione.

La parte eventualmente rimasta non aggiudicata sarà assegnata alla Banca d'Italia senza alcun soprapprezzo nei limiti entro i quali la medesima la richieda.

Art. 8.

La differenza fra il prezzo determinato a seguito della avvenuta assegnazione di buoni per investimenti liberi attribuiti alle aziende di credito ed istituti centrali di categoria ai sensi del precedente art. 7 ed il valore nominale dei buoni sarà versata alle Sezioni di tesoreria unitamente all'importo corrispondente dei buoni sottoscritti.

Art. 9.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro da vincolare a riserva sarà effettuata con riparto pro-quota quando le richieste degli istituti di credito superino l'importo fissato dal Tesoro per l'emissione mensile di cui al punto *a*) del citato art. 1.

I buoni vincolati e da vincolare a riserva, di cui al presente articolo, rimarranno fino al rimborso presso l'istituto di emissione, il quale è peraltro facoltizzato ad acquistare prima della scadenza i titoli stessi dalle aziende depositanti, al fine di porle in grado di sostituirli con altri titoli previsti dalle vigenti norme.

Art. 10.

Le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro, per l'esercizio finanziario 1973, di cui al presente decreto, potranno essere modificate con decreti del Ministro per il tesoro; i termini indicati nei precedenti articoli potranno essere prorogati con decreti del Ministro per il tesoro, quando ricorrano particolari circostanze.

Art. 11.

Le Sezioni di tesoreria compileranno le contabilità previste dall'art. 555 del regolamento di contabilità generale dello Stato distintamente per i buoni di cui alle lettere *a*) e *b*) del richiamato art. 1.

Art. 12.

Con decreto a parte verranno determinate le caratteristiche dei buoni per i quali è autorizzata l'emissione.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1973

Il Ministro: MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1973
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 286

(477)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1973.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi, da vincolare a riserva.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 11 gennaio 1973 con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere nel periodo dal 1° gennaio 1973 al 28 febbraio 1973 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale;*

Decreta:

E' disposta nel mese di gennaio 1973 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32 lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo in valore nominale di L. 199.000.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 30 gennaio 1973.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1973

Il Ministro: MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1973
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 287

(478)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1972:

Florio Domenico, notaio nel comune di Tricase, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Oppido Mamertina, distretto notarile di Palmi.

(13424)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modifica alle etichette dell'acqua minerale « Vasciano »

Con decreto del 14 dicembre 1972, n. 1329, il sig. Alvaro Luzzi, domiciliato a Todi, provincia di Perugia, è autorizzato ad apportare modifiche alle etichette che contrassegnano i recipienti dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Vasciano », di cui al decreto ministeriale n. 687 del 23 febbraio 1959.

Le modifiche consistono nel riportare, nel riquadro sinistro della etichetta, i dati relativi all'analisi chimica eseguita, nel novembre 1970, dal prof. Mario Talenti presso l'istituto d'igiene della Università di Roma, al posto di quelli della stessa analisi eseguita nel maggio 1953, ed il nuovo giudizio di purezza batteriologica formulato, nel novembre 1970, dal prof. Vittorio del Vecchio, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Roma, al posto di quello formulato dal prof. Vittorio Puntoni nel maggio 1953.

Non vengono, inoltre, riportate le indicazioni delle onorificenze che, nelle etichette autorizzate con il citato decreto ministeriale n. 687, figurano nel riquadro centrale e lungo il bordo inferiore esterno delle stesse.

Restano invece invariate le dimensioni, il formato, i colori i disegni, i caratteri e le altre diciture di cui all'etichette autorizzate con il decreto ministeriale n. 687.

Nella parte inferiore del riquadro sinistro saranno riportati gli estremi della presente autorizzazione.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni contenute nel decreto ministeriale n. 687 del 23 febbraio 1959.

(13214)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « S. Michele »

Con decreto del 14 dicembre 1972, n. 1328, la S.a.s. Fonti S. Michele - Aminvals - di M. e P. Pensa e C., con sede in Vaie, provincia di Torino, Strada Nazionale, 25, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « S. Michele », di cui al decreto ministeriale n. 1026 del 30 maggio 1969, anche in recipienti di materiale plastico - PVC atossico - della capacità di 1500, 1000 e 500 ml.

Tali contenitori saranno contrassegnati da etichette uguali a quelle autorizzate, per i recipienti di vetro rispettivamente da un litro e da mezzo litro, con il citato decreto ministeriale n. 1926 e sulle quali dovranno risultare identificabile il giorno d'imbottigliamento dell'acqua minerale.

La chiusura dei recipienti sarà fatta con capsula a strappo e sottotappo di sughero politenato.

L'autorizzazione all'uso dei predetti recipienti di materiale plastico è rilasciata per un periodo di 12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto, durante i quali l'Istituto superiore di sanità attuerà controlli su campioni prelevati dal commercio e campioni conservati presso l'istituto stesso.

L'autorizzazione di cui al presente decreto sarà riesaminata alla scadenza dei 12 mesi, in base ai risultati dei controlli effettuati.

I contenitori dovranno essere perfettamente corrispondenti al campione depositato presso l'Istituto superiore di sanità.

La fabbricazione dei predetti contenitori ed il relativo riempimento con l'acqua minerale naturale S. Michele dovrà avvenire nel medesimo stabilimento già autorizzato all'imbottigliamento in vetro.

(13215)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Mario La Luce, nato ad Oristano (Cagliari) il 3 aprile 1941, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università di Cagliari e rilasciatogli il 22 aprile 1969.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(13346)

La dott.ssa Maria Antonietta Fraschini, nata a Casale Monferrato (Alessandria) il 21 gennaio 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Milano il 17 novembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(13347)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Foggia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 gennaio 1973, la provincia di Foggia viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.374.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(232)

Autorizzazione al comune di Trapani ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 dicembre 1972, il comune di Trapani viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 191.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(233)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 7

Corso dei cambi del 10 gennaio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	585,80	585,80	585,80	585,80	585,40	585,80	585,80	585,80	585,80	586,50
Dollaro canadese	586 —	586 —	586 —	586 —	585,25	586 —	586,05	586 —	586 —	585,70
Franco svizzero	155,79	155,79	155,80	155,79	155,55	155,78	155,86	155,79	155,79	155,62
Corona danese	85,165	85,165	85,15	85,165	85,10	85,16	85,175	85,165	85,16	85,09
Corona norvegese	88,62	88,62	88,68	88,62	88,60	88,60	88,60	88,62	88,62	88,83
Corona svedese	123,435	123,435	123,40	123,435	123,30	123,45	123,43	123,435	123,43	123,44
Fiorino olandese	181,585	181,585	181,68	181,585	181,40	181,55	181,64	181,585	181,58	181,39
Franco belga	13,267	13,267	13,27	13,267	13,265	13,27	13,2665	13,267	13,26	13,27
Franco francese	115,38	115,38	115,40	115,38	115,25	115,40	115,50	115,38	115,38	115,08
Lira sterlina	1378,20	1378,20	1378 —	1378,25	1376,75	1378,15	1379 —	1378,20	1378,20	1377,70
Marco germanico	182,80	182,80	182,80	182,80	182,60	182,80	182,79	182,80	182,80	182,65
Scellino austriaco	25,294	25,294	25,30	25,294	25,275	25,28	25,295	25,294	25,29	25,30
Escudo portoghese	21,86	21,86	21,8650	21,86	21,85	21,85	21,86	21,86	21,86	21,86
Peseta spagnola	9,231	9,231	9,24	9,231	9,23	9,22	9,231	9,231	9,23	9,23
Yen giapponese	1,941	1,941	1,9425	1,941	1,945	1,94	1,945	1,941	1,94	1,94

Media dei titoli del 10 gennaio 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	98,20
Redimibile 3,50 % 1934	98,975
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,625
» 5 % (Ricostruzione)	93,45
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,35
» 5 % (Città di Trieste)	93,925
» 5 % (Beni esteri)	91,875
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,875
» 5,50 % » » 1968-83	94,775
» 5,50 % » » 1969-84	95,775
» 6 % » » 1970-85	97,60
» 6 % » » 1971-86	98,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,65
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,50
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,575
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,05
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,85
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,675
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,05
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,05

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 gennaio 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	585,80
Dollaro canadese	586,025
Franco svizzero	155,825
Corona danese	85,17
Corona norvegese	88,61
Corona svedese	123,432
Fiorino olandese	181,612
Franco belga	13,267
Franco francese	115,44
Lira sterlina	1378,60
Marco germanico	182,795
Scellino austriaco	25,294
Escudo portoghese	21,86
Peseta spagnola	9,231
Yen giapponese	1,943

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili, dal 12 settembre 1972 al 17 ottobre 1972, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), a norma dei regolamenti (CEE) n. 1946/72, n. 1951/72, n. 1959/72, n. 1972/72, n. 1980/72, n. 1988/72, n. 1994/72, n. 2001/72, n. 2013/72, n. 2021/72, n. 2029/72, n. 2036/72, n. 2051/72, n. 2069/72, n. 2082/72, n. 2105/72, n. 2111/72, n. 2118/72, n. 2132/72, n. 2144/72, n. 2153/72, n. 2158/72, n. 2168/72, n. 2180/72, n. 2189/72 e n. 2197/72.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo 12-9-72	13-9-72	14-9-72	dal 15-9-72 al 18-9-72	dal 19-9-72 al 21-9-72	dal 22-9-72 al 28-9-72
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	6.400,00	6.268,75	6.400,00	5.793,75	5.862,50	5.731,25
	05	II. zuccheri greggi (3)	5.543,75	5.406,25	5.543,75	4.850,00	4.987,50	4.862,50
		B. non denaturati:						
	07	I. zuccheri bianchi .	6.400,00	6.268,75	6.400,00	5.793,75	5.862,50	5.731,25
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	5.543,75	5.406,25	5.543,75	4.850.00	4.987,50	4.862,50
	21	b. altri (3) (5) .	5.543,75	5.406,25	4.543,75	4.850,00	4.987,50	4.862,50

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo 29-9-72	dal 30-9-72 al 2-10-72	3-10-72	dal 4-10-72 al 5-10-72	6-10-72	dal 7-10-72 al 9-10-72
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	5.662,50	5.450,00	5.275,00	5.275,00	5.450,00	5.706,25
	05	II. zuccheri greggi (3)	4.862,50	4.543,75	4.262,50	4.331,25	4.531,25	4.881,25
		B. non denaturati:						
	07	I. zuccheri bianchi	5.662,50	5.450,00	5.275,00	5.275,00	5.450,00	5.706.25
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	4.862,50	4.543,75	4.262,50	4.331,25	4.531,25	4.881,25
	21	b. altri (3) (5) .	4.862,50	4.543,75	4.262,50	4.331,25	4.531,25	4.881,25

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo 10-10-72	11-10-72	12-10-72	13-10-72	dal 14-10-72 al 16-10-72	17-10-72
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	5.706,25	5.618,75	5.537,50	5.450,00	5.537,50	5.450,00
	05	II. zuccheri greggi (3)	4.818,75	4.756,25	4.618,75	4.618,75	4.762,50	4.581,25
		B. non denaturati:						
	07	I. zuccheri bianchi	5.706,25	5.618,75	5.537,50	5.450,00	5.537,50	5.450,00
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	4.818,75	4.756,25	4.618,75	4.618,75	4.762,50	4.581,25
	21	b. altri (3) (5)	4.818,75	4.756,25	4.618,75	4.618,75	4.762,50	4.581,25

(1) Sono considerati come « denaturati » soltanto gli zuccheri la cui denaturazione è effettuata in conformità delle norme stabilite dagli organi competenti delle Comunità europee.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.
(3) Il prelievo indicato si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.
Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane conformemente all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 431/68.
Se il rendimento dello zucchero greggio importato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, il prelievo da riscuotere per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolato moltiplicando il prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore. Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio importato risultante dall'analisi.
(4) Lo zucchero greggio destinato ad essere raffinato è sottoposto all'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze per quanto riguarda la raffinazione, qualora il prelievo applicabile per lo zucchero bianco risulti superiore al prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo.
(5) All'importazione di zucchero greggio non destinato alla raffinazione viene riscosso il prelievo applicabile allo zucchero bianco se tale prelievo risulta superiore a quello applicabile allo zucchero greggio, determinato in conformità alla precedente nota (3).

(13233)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco degli aiuti di ematologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 agosto 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità ad aiuto di ematologia bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Visto il decreto di rettifica in data 23 ottobre 1971;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Alfieri Alfonso	Roma - 17 ottobre 1924					si		
2. Barbui Tiziano	Gruaro - 17 novembre 1938	si						
3. Baudo Francesco	Novara - 9 febbraio 1939	si						
4. Berardi Giovanni	Termoli - 1° marzo 1926						si	
5. Botteghelli Romano	Trieste - 29 maggio 1930	si						
6. Bruno Vincenzo	Gravina di Puglia - 31 gennaio 1924	si						
7. Buchi Gualtiero	Torino - 12 novembre 1930	si						
8. Buonanno Giuseppe	Napoli - 26 gennaio 1933	si						
9. Celentano Raffaele	Roma - 2 dicembre 1935	si						
10. Cipriani Dino	Grosseto - 3 maggio 1930	si						
11. Cosentino Francesco	Castrovillari - 27 ottobre 1934	si						
12. Damasio Eugenio	Genova - 19 gennaio 1934	si						
13. De Cataldo Francesco	Frasso Sabino - 7 ottobre 1929	si						
14. Fremiotti Agostino	Roma - 28 marzo 1932	si						
15. Garbarini Ugo	Milano - 1° ottobre 1932	si						
16. Giustolisi Rosario	Catania - 28 ottobre 1937	si						
17. Gota Francesco	Quargnento - 28 ottobre 1939	si						
18. Guerrieri Ettore	Borgia - 8 giugno 1927						si	
19. Guerrieri Filippo	Roma - 26 ottobre 1934	si						
20. Guidone Michele	Apricena - 26 gennaio 1930	si						
21. Maggi Giordano	Pavia - 21 settembre 1927					si		
22. Magliulo Eustachio	Juiz di Fora (Brasile) - 17 novembre 1935					si		
23. Mainieri Luigi Rocco	Cosenza - 1° agosto 1934					si		
24. Martelli Massimo Fabrizio	Città della Pieve - 28 maggio 1939	si						
25. Montani Ernesto	Stresa - 23 dicembre 1931					si		
26. Montuori Renato	Napoli - 23 giugno 1925		si					
27. Pensabene Attilio	Reggio Calabria - 16 maggio 1932	si						
28. Praga Claudio	Monza - 6 novembre 1937					si		
29. Pucci Emilio	Siena - 16 dicembre 1930	si						
30. Ravetta Alberto	Pavia - 9 aprile 1927	si						
31. Ravetta Mario	Torino - 17 luglio 1928					si		
32. Recalcati Piera	Milano - 24 febbraio 1932					si		
33. Ricciuti Francesco	Vaglio Basilicata - 19 gennaio 1937	si						
34. Robustelli Della Cuna Gioacchino	Grosotto - 16 agosto 1937	si						
35. Santagati Giuseppe	Pellaro - 13 ottobre 1937					si		
36. Talarico Giovanni	Carlopoli - 18 luglio 1932						si	

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
37. Valente Alfredo . .	Avellino - 8 marzo 1934	si						
38. Veltri Cornelio	Longobardi - 8 maggio 1938					si		
39. Volpe Ettore	Montella - 12 ottobre 1936	si						

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di aiuto di ematologia, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(13065)

Elenco degli aiuti di oncologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 5 novembre 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità ad aiuto di oncologia bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Calabresi Federico . .	Roma - 22 dicembre 1940	si						
2. Crespi Massimo	Roma - 19 luglio 1935					si		
3. Cristina Maria Vittoria	Novara - 13 febbraio 1931	si						
4. De Laurenzi Antonio	Pentone - 26 giugno 1932	si				si		
5. Donna Adalberto	Torino - 22 gennaio 1933					si		
6. Durio Giovanni	Torino - 6 giugno 1935					si		
7. Falomo Roberto . .	Pordenone - 20 agosto 1932						si	
8. Foggi Carlo Maria	Roma - 4 maggio 1933	si				si		
9. Lombardo Rosario	Palermo - 10 ottobre 1922					si		
10. Longo Paolo	Roma - 24 aprile 1932	si						
11. Maieron Pierluigi	S. Vito al Tagliamento - 26 gennaio 1929					si		
12. Mangano Pietro	Firenze - 6 luglio 1922	si						
13. Molinari Benedetto	Marano Principato - 24 marzo 1931	si						
14. Montemaggiori Corrado	Roma - 4 settembre 1932	si						
15. Montemezzi Luigi . . .	Verona - 24 luglio 1922					si		
16. Pannuti Franco	Bologna - 1° maggio 1932					si		
17. Peretti Serena	Gorizia - 26 febbraio 1932					si		
18. Rocchi Lidio	Cesena - 17 settembre 1929						si	
19. Santoro Luigi	Castellammare di Stabia - 1° agosto 1935	si						
20. Toppan Sante	Chions - 7 agosto 1928						si	
21. Volpicelli Maurizio .	Roma - 4 novembre 1922	si						

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di aiuto di oncologia, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(13066)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2009/MP, del 23 maggio 1972, con il quale venivano assegnate le sedi ai vincitori dei posti di condotta medica, vacanti in provincia di Sassari, alla data del 30 novembre 1969;

Considerato che a seguito delle rinunce degli aventi diritto, si sono rese disponibili le condotte di: Bultei, Calangianus e Torralba;

Ritenuto che occorre provvedere all'assegnazione di dette condotte ai concorrenti che vi hanno diritto, secondo le indicazioni preferenziali apposte nelle rispettive domande di ammissione al concorso;

Vista la graduatoria generale, approvata con proprio decreto n. 2008/MP, del 23 maggio 1972;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, e la legge 21 giugno 1964, n. 466;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Ai medici sottoelencati sono assegnate le condotte a fianco di ciascuno indicate:

1. Mossa Giovanni: Bultei;
2. Corda Manlio: Calangianus (capoluogo);
3. Piazza Piero: Torralba.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Sassari, addì 12 dicembre 1972

Il medico provinciale: Rocchietto

(13356)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 2561 del 5 maggio 1972, n 3295 del 3 luglio 1972, n. 4224 del 17 settembre 1972, e n. 5516 del 13 novembre 1972 con cui venivano nominate le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Foggia al 31 gennaio 1970;

Visto che a seguito di alcune rinuncie, occorre procedere a variazioni, secondo l'ordine della graduatoria e delle preferenze;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e il regio decreto 11 marzo 1953, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

Le sottoindicate candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

1. Cassano A. Maria: Apricena;
2. Ferrarese Margherita: Stornara;
3. Altieri Maria Lionella: Castelluccio Valm.re;
4. Di Brina Vincenzella: Faeto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Foggia, addì 14 dicembre 1972

Il medico provinciale: Crupi

(13357)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1972, n. 24.

Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 26 *novembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Si intende apposto per decorso del termine di legge

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio delle funzioni trasferite o delegate con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne, è disciplinato ai sensi dell'art. 16 dello statuto dalla presente legge.

Le disposizioni della presente legge restano in vigore sino a quando la materia non verrà disciplinata da un'organica legge regionale da approvarsi, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

In materia di agricoltura e foreste il consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

— approva:

gli orientamenti e gli indirizzi programmatori generali e settoriali;

i piani zonali ed i piani degli incentivi per la formazione della proprietà coltivatrice singola ed associata;

i programmi per l'orientamento e la preparazione professionale;

la normativa per le ricerche e le informazioni di mercato di interesse regionale;

i programmi di riordino e miglioramento fondiario;

le opere pubbliche di bonifica di interesse regionale;

la classificazione e declassificazione dei territori di bonifica integrale e di bonifica montana di seconda categoria, dei bacini montani e delle zone depresse;

i piani generali di bonifica;

i piani di sperimentazione a carattere collettivo;

le opere per la realizzazione di impianti di interesse collettivo;

gli interventi straordinari a favore dei territori particolarmente depressi;

i programmi per lo sviluppo della zootecnia e della meccanizzazione agricola, della difesa fitosanitaria, di rimboschimento e di elettrificazione rurale;

— delibera:

circa la proposta di ripartizione della quota regionale tra gli istituti di credito autorizzati, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11;

le proposte e i pareri in ordine agli adempimenti previsti dal fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali e le avversità atmosferiche;

sull'unificazione e semplificazione delle procedure;

— determina:

i criteri per la ripartizione delle disponibilità finanziarie di competenza regionale dei fondi nazionali di rotazione di cui alle leggi 27 ottobre 1951, n. 1208, 26 maggio 1965, n. 590 e degli articoli 12, 13 e 32 della legge 17 ottobre 1966, n. 910.

Art. 3.

In materia di usi civici il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

— approva:

i regolamenti delle università agrarie;
gli statuti delle associazioni agrarie;
i piani di sistemazione e trasformazione fondiaria.

Art. 4.

In materia di caccia e pesca nelle acque interne il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

a) per il settore della caccia, delibera:

— le direttive generali di gestione delle zone di ripopolamento e cattura;

— il riconoscimento e la revoca delle associazioni venatorie;

— la costituzione di bandite demaniali;

— lo stanziamento di fondi a favore delle amministrazioni provinciali ed approva la normativa per la ripartizione tra le stesse dei proventi delle tasse e sovrattasse sulle licenze di caccia;

b) per il settore della pesca, delibera:

— le norme generali per le concessioni di derivazione di acque pubbliche;

— sulla costituzione, vigilanza e funzionamento dei consorzi per la tutela della pesca;

— sullo stanziamento di fondi a favore delle amministrazioni provinciali e dei consorzi di tutela per la pesca e sulla normativa per la ripartizione fra i detti enti dei proventi di tasse e sovrattasse sulle licenze di pesca.

Art. 5.

Il Consiglio regionale nomina, altresì, i rappresentanti della Regione presso gli enti e gli organismi che interessano, comunque, il settore agricolo, forestale e della caccia e pesca nelle acque interne.

Art. 6.

La Giunta regionale esercita le seguenti funzioni:

— adotta, quando occorra, i provvedimenti necessari per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio regionale in ordine alle materie previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge;

— approva le opere di miglioramento fondiario in applicazione della legislazione concernente l'affitto dei fondi rustici;

— disciplina l'attività selettiva, i controlli funzionali e la fecondazione artificiale nel settore della zootecnia;

— approva il calendario per l'esercizio venatorio;

— esercita le funzioni di vigilanza sulle associazioni venatorie;

— disciplina le bandite e riserve di caccia;

— emana direttive per il ripopolamento faunistico e per la costituzione di oasi di protezione;

— disciplina la gestione amministrativa e tecnica delle bandite demaniali;

— emana i regolamenti per l'esercizio della pesca.

Ai componenti della Giunta sono attribuiti compiti di carattere organizzativo ed istruttorio nell'ambito dei servizi regionali cui sono preposti ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 45 dello statuto.

Art. 7.

Il presidente della Giunta regionale:

a) esercita i poteri di cui all'art. 47 dello statuto;

b) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione a norma dell'art. 121 della Costituzione.

Art. 8.

I fondi occorrenti agli uffici dell'Ispettorato agrario compartimentale, degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, dello Ispettorato regionale delle foreste, degli Ispettorati ripartimentali della foreste per l'espletamento dei relativi servizi, sono messi a disposizione degli uffici stessi, nei limiti delle somme corrispondenti alle effettive esigenze, su deliberazione della Giunta regionale da sottoporsi alla Commissione di controllo, mediante ordini di contabilità speciale a favore dei titolari dei predetti uffici, estinguibili con accreditamento in appositi conti correnti aperti presso istituti bancari ed intestati ai titolari degli uffici stessi.

I titolari degli uffici trasmettono trimestralmente i rendiconti delle somme erogate al competente ufficio di riscontro della Regione.

Art. 9.

L'Ispettorato agrario compartimentale, gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, l'Ispettorato regionale delle foreste, gli Ispettorati ripartimentali delle foreste, in attesa che la materia venga organicamente disciplinata con legge regionale, continuano ad esercitare le funzioni istruttorie, esecutive, di accreditamento tecnico e di certificazione ad essi attribuiti nelle materie trasferite.

Art. 10.

Fino a quando non verrà statuito diversamente con legge regionale, sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme statali vigenti nella materia oggetto della presente legge.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 13 novembre 1972

DE CECCO

(12940)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.